

# Il recepimento italiano della normativa relativa ai carnai

Tiziana Serraino  
Ufficio III – DGISAN  
Ministero della Salute  
[t.serraino@sanita.it](mailto:t.serraino@sanita.it)



I CARNAI COME STRUMENTO PER LA CONSERVAZIONE DEI RAPACI

Giovedì 19 febbraio 2015 – Canale Monterano (RM)

## **Regolamento (CE) n. 1069/2009**




del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/02



## **Regolamento (UE) n. 142/2011**

Regolamento della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari di frontiera.

# Tre categorie di rischio sanitario



# Materiale specifico a rischio

REG. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili)

## RUMINANTI

### **Bovini sopra 12 mesi:**

Cranio esclusa mandibola

Cervello e occhi

Midollo spinale

### **Bovini sopra i 30 mesi:**

Colonna vertebrale **escluse** vertebre caudali, le apofisi spinose e i processi trasversi delle vertebre cervicali, toraciche e lombari e la cresta sacrale mediana e le ali del sacro ma inclusi i gangli della radice dorsale

### **Bovini di qualunque età:**

Tonsille, intestini dal duodeno al retto e il mesentere

### **Ovi-caprini sopra i 12 mesi o con un incisivo permanente**


Cranio

Cervello e occhi

Tonsille e midollo spinale

### **Ovi-caprini di qualunque età:**

Milza e ileo



# Uso in deroga per l'alimentazione degli uccelli necrofagi






# ITALIA

- gipeto (*Gypaetus barbatus*)
- avvoltoio monaco (*Aegypius monachus*)
- capovaccaio (*Neophron percnopterus*)
- grifone (*Gyps fulvus*)
- aquila reale (*Aquila chrysaetos*)
- nibbio bruno (*Milvus migrans*)
- nibbio reale (*Milvus milvus*)

**REGIONE**

**ASL**

**CARNAIO**



**SINTESI**

- ABP...UNEC1
- ABP...UNEC2
- ABP...UNEC3



Approval number	Name	Vat	Town/Region	Category	Activities
ABP2130UNEC2	CARNAIO DI MONTE CUCCO	00934971003.	C.C. DI BAGNI DI LUSNIZZA P.C. 736 - MALBORGHETTO VALBRUNA - UD - - FRIULI VENEZIA GIULIA	2	UNEC
ABP2130UNEC3	CARNAIO DI MONTE CUCCO	00934971003.	C.C. DI BAGNI DI LUSNIZZA P.C. 736 - MALBORGHETTO VALBRUNA - UD - - FRIULI VENEZIA GIULIA	3	UNEC
ABP2129UNEC2	CARNAIO DI MONTE NERO	00934971003.	C.C. DI COCCAU P.C. 655/1 - TARVISIO - UD - - FRIULI VENEZIA GIULIA	2	UNEC
ABP2129UNEC3	CARNAIO DI MONTE NERO	00934971003.	C.C. DI COCCAU P.C. 655/1 - TARVISIO - UD - - FRIULI VENEZIA GIULIA	3	UNEC

SINTESIS STRUTTURE - Dettaglio Stabilimento - Windows Internet Explorer

https://nsis.sanita.it/CLSC6/STRUTTURE/AdapterHTTP?ACTION\_NAME=DETTAGLIO\_STABILIMENTO\_ACTION&idStabilimento=14621&idStabVerToOpen=2

**S.INTE.S.I.S. STRUTTURE**  
[Home](#) [Guida](#) [Contatti](#) [Logout](#)

**Funzionalità**

- ▶ Strutture
- ▶ Stabilimenti P. Terzi
- ▶ Area Download
- ▶ Link esterni
- Cambia Ruolo

Home > Gestione Struttura > Aggiornamento

MINISTERO: PRODOTTI ORIGINE ANIMALE (Reg. 853/2004)

**Impresa** | Sede Operativa | **Attività** | Domande

**Impresa:** RISERVA NATURALE REGIONALE DEL LAGO DI CORNINO - PROGETTO GRIFONE  
**Sede Operativa:** RISERVA NATURALE REGIONALE DEL LAGO DI CORNINO - PROGETTO GRIFONE  
**Indirizzo:** LOC. SOMP CORNINO **Cap:** 33030  
**Comune:** FORGARIA NEL FRIULI **Provincia:** UD **Regione:** FRIULI VENEZIA GIULIA

Pagina 1 di 1    Vai a pagina: 1

	Normativa	Approval Number	Categoria	Impianto	Co
	1069	ABP 299	SECTION XI - Centri di raccolta - Cat. 3	CENTRO DI RACCOLTA	COI
	1069	ABP 299	SECTION XI - Centri di raccolta - Cat. 2	CENTRO DI RACCOLTA	COI

Pagina 1 di 1    Vai a pagina: 1

**Indietro**

Internet | Modalità protetta: disattivata    100%

10:18  
29/01/2015

# **CIRCOLARE MINISTERIALE PER CATEGORIA 1**

- **Le informazioni presenti nel modello di richiesta fornito dalla ASL**
- **Le informazioni presenti nell'atto autorizzativo emesso dalla ASL**
- **Requisiti per ottenere l'autorizzazione da parte della ASL a fornire carcasse per l'alimentazione in deroga**
- **Obblighi per il responsabile del carnaio**
- **Obblighi per il trasporto delle carcasse**

# Modello di istanza alla ASL

Un modello di richiesta autorizzazione dovrà essere disponibile presso la ASL e dovrà prevedere almeno:

- nome e indirizzo del gestore o responsabile del carnaio;
- localizzazione geografica del carnaio;
- specie necrofaghe che si intende alimentare;
- informazioni sul percorso utilizzato per trasportare la carcassa dall'allevamento al luogo di alimentazione;
- la stima delle quantità di carcasse/anno necessarie per ripristinare la situazione originale di disponibilità di cibo per le specie di uccelli necrofagi protette.

# Atto autorizzativo della ASL

L'autorizzazione concessa dall'autorità competente dovrà:

- a) far riferimento alla specie di uccelli necrofagi interessati;
- b) descrivere nei dettagli l'area geografica dove si svolge l'alimentazione;
- c) essere immediatamente sospesa in caso di:
  - rischio sospettato o confermato di propagazione delle TSE fino a quando tale rischio possa essere escluso; oppure
  - non conformità con una delle regole previste nel regolamento (UE) 142/2011;
- e) essere revocata in caso di riscontro che il quantitativo di sottoprodotti disponibile presso il carnaio non venga utilizzato.

## Requisiti per l'autorizzazione del luogo di origine della carcassa (allevamento)

I proprietari dei corpi degli animali morti, che intendono fornire gli stessi per l'alimentazione delle specie di uccelli necrofagi protetti, devono presentare richiesta all'autorità competente per il controllo (ASL).

L'allevamento autorizzato deve detenere un registro che riporti almeno l'identificazione, la data dell'invio e il peso degli animali morti che sono utilizzati per l'alimentazione degli uccelli necrofagi. Tale registro dovrà essere a disposizione dell'autorità competente in ogni momento e per 2 anni dall'ultimo invio. In alternativa tali informazioni possono essere riportate sul registro di stalla.

In attesa del trasporto al carnaio, la carcassa dovrà essere conservata in maniera tale da evitare rischi per la salute pubblica e animale.

L'autorità competente per il controllo, in fase istruttoria, per il rilascio dell'autorizzazione al luogo di origine, dovrà verificare i seguenti requisiti:

- a) che il luogo non sia distante dal luogo di alimentazione più di 60 km;
- b) che l'allevamento di provenienza sia ufficialmente indenne da tubercolosi.
- c) che il luogo di origine e di alimentazione siano situati all'interno del territorio amministrativo della stessa ASL (nell'ambito dei 60 km, qualora il luogo di origine e di alimentazione siano situati in ASL differenti, si rende necessaria un'autorizzazione congiunta);
- d) che il luogo di origine non sia oggetto di misure sanitarie restrittive per malattie infettive.

# Obblighi per il titolare del carnaio

Il soggetto titolare dell'autorizzazione della stazione di alimentazione dovrà:

- a) individuare un'area dedicata all'alimentazione degli animali della specie da conservare, chiusa mediante recinzioni o altri mezzi, che corrisponda alle abitudini naturali di alimentazione di tali specie;
- b) garantire che le carcasse di bovini e dei corpi di ovini e caprini morti, destinati all'alimentazione in deroga, siano sottoposti, se previsto, a test rapido, prima dell'uso, con un risultato negativo nell'ambito del programma di sorveglianza delle TSE, applicato a norma del regolamento (CE) 999/2001;
- c) detenere un registro aggiornato contenente almeno il numero, la specie, l'identificativo, il peso stimato e l'origine dei corpi degli animali morti utilizzati per l'alimentazione in deroga, la data dell'alimentazione e quella del ritiro dei resti non consumati, il luogo dove essa è avvenuta ed i risultati delle analisi per le TSE, qualora previste.
- d) Conservare, per 2 anni unitamente al registro, una copia del documento commerciale di trasporto.

- a) essere situato lontano da insediamenti abitativi e/o residenziali e posizionato in modo da non contaminare le acque superficiali o profonde;
- b) essere recintato con altezza minima 2 metri ed interrato per almeno 50cm con una tipologia di rete che impedisca qualunque accesso, anche per arrampicata, alle specie terrestri, soprattutto carnivori. La recinzione deve consentire agli uccelli necrofagi di posarsi e successivamente di riprendere il volo (preferibile una superficie inclinata o convessa);
- c) avere un solo accesso per il rifornimento alimentare;
- d) il luogo dove vengono deposti il corpo degli animali morti deve essere delimitato e costruito in maniera tale da facilitare il recupero di eventuali resti;
- e) altri requisiti possono essere di volta in volta fissati con delibera regionale.

### **Trattamento dei resti alimentari asportati dal luogo di alimentazione**

I resti alimentari che vengono rimossi dal luogo di alimentazione, quando questi non sono ritenuti più idonei per l'alimentazione delle specie in elenco o per motivi di igiene sanitaria o ambientale, devono essere raccolti e sotterrati all'interno dell'area del carnaio o smaltiti conformemente all'art. 12 del Reg. (CE) 1069/2009.

# Il trasporto

Il trasporto deve essere effettuato evitando rischi per gli animali, l'ambiente e l'uomo.

Il trasporto dei corpi degli animali morti deve avvenire nel rispetto dell'allegato VIII, capo I, sezione 1 ed essere accompagnato da documento commerciale che sarà trattenuto dal soggetto titolare dell'autorizzazione della stazione di alimentazione. Per animali di piccola e media taglia è applicabile l'art. 5 comma 11 delle ll.gg. al Reg. (CE) 1069/2009.

Dopo il trasporto e prima del trasporto successivo, il veicolo autorizzato deve essere lavato e disinfettato e a tal fine dovrà essere conservata agli atti della ditta che gestisce il trasporto la relativa documentazione.

Se sullo stesso mezzo di trasporto vengono caricati i corpi di animali morti che provengono da diversi luoghi di origine, l'autorità competente dovrà indicare sull'autorizzazione le misure per evitare rischi al bestiame allevato ed alle persone che partecipano alle operazioni di carico.

# Controlli ufficiali

L'autorità sanitaria competente verificherà la correttezza delle procedure tramite ispezioni e controlli nei luoghi di origine e nei luoghi di alimentazione. Le attività di ispezione e controllo dovranno essere documentate attraverso la redazione di apposito verbale.

Poiché è fatto divieto di utilizzare animali morti per malattie diffusive, è necessario ricevere informazioni sulla causa di morte dell'animale destinato al carnaio (certificato del veterinario aziendale), facendo particolare attenzione a possibili sintomi clinici anamnestici o riscontri che possano far sospettare una malattia diffusiva. Si ricorda a riguardo che diversi patogeni possono trasmettersi tra mammiferi (ruminanti in particolare) e uccelli (rapaci in particolare), tra cui *M. avium subs avium*, *Chlamydophila psittaci*, *Salmonelle spp.*, *Bacillus anthracis.*, *Campylobacter*.

# Rischio residui di farmaci

Per ottemperare a tale obbligo, si richiama l'attenzione da parte dell'autorità competente ad effettuare i controlli ufficiali nel luogo di origine dei sottoprodotti utilizzati nei carni affinché non vengano utilizzati sottoprodotti contenenti residui di farmaci, considerato il rischio di tossicità che hanno alcune molecole farmacologiche tra cui il *diclofenac*, la *flunixin meglumine*, l'*aceclofenac* e l'*enrofloxacin* nei confronti degli uccelli necrofagi.